REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
CONSIGLIO REGIONALE
SEGRETERIA GENERALE

XIII LEGISLATURA

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE SOTTO SOGLIA DEL CONSIGLIO REGIONALE

TITOLO I 4
DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA 4
CAPO I 4
AMBITO DI APPLICAZIONE 4
Art. 1 4
(*Oggetto*) 4
CAPO II 4
PRINCIPI 4
Art. 2 4
(*Principio di tutela delle micro, piccole e medie imprese*) 4
Art. 3 4
(*Principio della trasparenza e principio della pubblicità*) 4
Art. 4 5
(*Principio di rotazione*) 5
Art. 5 5
(*Deroga al principio di rotazione*) 5
CAPO III 5
SOGGETTI 5
Art. 6 6
(*RUP e responsabili di fase*) 6
CAPO IV 7
VERIFICHE 7
Art. 7 7
(*Verifica dell'assenza di interesse transfrontaliero certo*) 7
Art. 8 7
(*Verifica sulla revisione dei prezzi*) 7
Art. 9 8
(*Verifica di congruità economica*) 8
Art. 10 8
(*Verifica di congruità tecnica informatica*) 8
Art. 11 9
(*Verifica di conformità della prestazione*) 9
Art. 12 9

(*Verifica dell'andamento e monitoraggio dei servizi e delle forniture*) 9
Art. 13 9
(*Verifica mediante questionari di gradimento dei servizi e delle forniture*) 9
CAPO V 10
STIPULA DEL CONTRATTO 10
Art. 14 10
(*Forma contrattuale*) 10
TITOLO II 10
AFFIDAMENTI DIRETTI 10
Art. 15 10
(*Affidamenti diretti*) 10
Art. 16 10
(*Richiesta offerte*) 10
Art. 17 11
(*Requisiti generali e speciali*) 11
Art. 18 11
(*Verifica dei requisiti*) 11
TITOLO III 12
PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA 12
Art. 19 12
(*Procedure negoziate*) 12
Art. 20 12
(*Indagine di mercato*) 12
Art. 21 13
(*Avviso relativo all'indagine di mercato*) 13
Art. 22 13
(*Individuazione degli operatori economici da invitare*) 13
Art. 23 14
(*Invito alla procedura*) 14
Art. 24 14
(*Il contenuto della lettera d'invito*) 14
Art. 25 14
(*Criteri di aggiudicazione*) 14
Art. 26 15

(*Commissione giudicatrice*) 15
Art. 27 15
(*Verifica dei requisiti*) 15
Art. 28 15
(*Anomalia dell'offerta*) 15
TITOLO IV 15
GARANZIE APPLICABILI ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA 15
Art. 29 16
(*Garanzia provvisoria*) 16
Art. 30 16
(*Garanzia definitiva*) 16
TITOLO V 16
DISPOSIZIONI FINALI 16
Art. 31 16
(*Trattamento dati personali*) 16
Art. 32 16
(*Pubblicità*) 16
Art. 33 17
(*Entrata in vigore e abrogazioni*) 17
Art. 34 17
(Norme di rinvio) 17

TITOLO I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

(*Oggetto*)

1. Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione di beni e servizi mediante procedura sotto soglia del Consiglio regionale (di seguito "Consiglio") nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), (di seguito "Codice"), della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e del Codice Civile.

CAPO II

PRINCIPI

Art. 2

(*Principio di tutela delle micro, piccole e medie imprese*)

1. Il Consiglio nel rispetto del principio della concorrenza, dell'accesso al mercato e della rotazione, fissa requisiti di partecipazione alle procedure e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

Art. 3

(*Principio della trasparenza e principio della pubblicità*)

1. Ai fini del rispetto del principio della trasparenza, il Consiglio trasmette tempestivamente i dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).

2. Il Consiglio pubblica gli atti relativi alle procedure nel proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi di gara e contratti", in cui sono presenti i dati e i documenti relativi all'intero ciclo di vita dei contratti.

Art. 4

(*Principio di rotazione*)

1. Il Consiglio applica il principio di rotazione degli affidamenti nei casi in cui due affidamenti consecutivi abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nello stesso settore di servizi, e nella medesima fascia di valore economico, rispettivamente individuati come da allegato A) e B) al presente Regolamento.

2. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente.

3. Per i contratti affidati con la procedura negoziata di cui all'articolo 50, lettere c), d), ed e), del Codice, la rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Art. 5

(*Deroga al principio di rotazione*)

1. L'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti comporta che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente.

2. Il principio di rotazione può essere derogato, con adeguata motivazione, alle seguenti condizioni:
 a) in particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 b) in caso di riscontrata ed effettiva assenza di alternative;
 c) in ragione della qualità della prestazione resa, da intendersi quale accurata esecuzione del precedente rapporto contrattuale;
 d) nelle procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e) del d.lgs. 36/2023 nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori economici.

 Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere concorrenti e non alternative fra loro.

3. È consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro, fermo restando il divieto di frazionamento artificioso.

CAPO III

SOGGETTI

Art. 6

(*RUP e responsabili di fase*)

1. Per ogni singola procedura di affidamento è individuato, con atto formale del Direttore responsabile, un responsabile unico del progetto (di seguito anche solo RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

2. Il RUP è individuato tra i dipendenti del Consiglio, anche non aventi qualifica dirigenziale, addetti all'unità organizzativa competente. Laddove sia accertata la carenza di dipendenti in possesso di idonei requisiti nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

3. Il RUP deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 dell'Allegato I.2 del Codice.

4. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

5. Il Consiglio può individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.
 In tali casi, il Responsabile di fase assume la responsabilità diretta delle attività delegategli dalla stazione appaltante, ferme restando le funzioni di supervisione, di indirizzo nonché di coordinamento del RUP.
 I nominativi dei Responsabili di fase devono essere esplicitati nelle relative procedure e le responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase.

6. Il Direttore competente nomina i Responsabili di fase fra i dipendenti del suo Servizio.
 Qualora fra i dipendenti del Servizio non siano presenti soggetti dotati dei requisiti specifici necessari in relazione all'oggetto dell'appalto, i Responsabili di fase sono nominati - fra i dipendenti di altro Servizio in possesso dei previsti requisiti - dal Direttore competente, previo assenso del Direttore loro responsabile.

7. Nel caso di servizi e forniture già oggetto di affidamento da parte del Consiglio, il Responsabile della fase di progettazione è individuato, preferibilmente, nel Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito anche solo DEC) del precedente contratto di fornitura o di servizio.

8. Il DEC effettua un'istruttoria analitica, corredata da un quadro sintetico riassuntivo della spesa prevista, che trasmette al RUP per l'avvio della procedura finalizzata alla scelta del nuovo contraente.

9. Nel caso di nuove forniture o di nuovi servizi, o nel caso di assenza del DEC del contratto della precedente fornitura o del precedente servizio, il RUP individua un Responsabile della fase di progettazione.

CAPO IV

VERIFICHE

Art. 7

(Verifica dell'assenza di interesse transfrontaliero certo)

1. Prima dell'adozione della decisione a contrarre e dell'approvazione dei documenti di gara, il RUP conduce un'istruttoria finalizzata ad accertare l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo.

2. L'esistenza di un interesse transfrontaliero certo deve risultare in modo chiaro da una valutazione concreta delle circostanze dell'appalto in questione.
 A tal fine, il RUP analizza la presenza di elementi idonei ad attrarre l'interesse di operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea.
 Possono costituire indicatori di un interesse transfrontaliero certo la consistenza dell'importo dell'affidamento in questione in combinazione con il luogo di esecuzione dell'appalto, le caratteristiche tecniche dell'appalto o quelle specifiche dei prodotti in causa, le eventuali manifestazioni di interesse spontanee e le candidature presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, nonché i precedenti affidamenti con oggetto analogo posti in essere da parte della stazione appaltante.

3. Qualora il RUP non disponga di elementi sufficienti per operare la valutazione, il Consiglio pubblica sul proprio sito istituzionale, per un periodo non inferiore a quindici giorni, riducibile nei casi di urgenza a cinque giorni, un apposito avviso finalizzato all'individuazione dell'esistenza di un interesse all'affidamento dell'appalto da parte di operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea.
 In assenza di riscontri o in caso di manifestazioni di interesse fittizie, l'interesse transfrontaliero si considera insussistente.

4. Nei casi in cui sia stato accertato l'interesse transfrontaliero certo ai sensi del presente articolo, l'affidamento del contratto ha luogo mediante le procedure ordinarie previste dal Codice.

Art. 8

(*Verifica sulla revisione dei prezzi*)

1. Negli atti della procedura relativi alla fornitura di beni e servizi a carattere periodico e/o continuativo è obbligatoriamente inserita la clausola della verifica della revisione dei prezzi.

2. È compito del DEC attuare un monitoraggio dei prezzi[1], con cadenza periodica, decorsi sei mesi dall'affidamento.

Art. 9

(*Verifica di congruità economica*)

1. La valutazione di congruità economica ha ad oggetto la verifica della congruità del corrispettivo contrattuale, in relazione all'oggetto del contratto da stipulare e alle modalità di esecuzione della prestazione, tenuto conto di almeno uno dei seguenti elementi:
 a) il prezzo rispetto alla media di mercato;
 b) l'elenco dei prezzi desunti dai prezziari, listini e tariffari normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto;
 c) acquisizione di preventivi in seguito ad interpello di più operatori economici;
 d) eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.

2. Limitatamente alla fattispecie degli affidamenti diretti, la valutazione di congruità economica è espressa dal RUP, tenuto conto - oltre che degli elementi di cui al comma 1 - anche di ulteriori elementi idonei a verificare la coerenza dell'offerta rispetto al valore della prestazione.

Art. 10

(*Verifica di congruità tecnica informatica*)

1. La stipulazione dei contratti aventi ad oggetto la fornitura di dotazioni informatiche ad elevata complessità, in grado di generare criticità e incompatibilità di carattere tecnico e/o organizzativo sul Sistema Informativo Integrato Regionale (SIIR), in particolar modo agli aspetti relativi alla sicurezza e alla privacy, è subordinata all'acquisizione della valutazione di congruità tecnica e all'acquisizione della valutazione di congruità economica di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

[1] Il monitoraggio dei prezzi si attua applicando gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e delle retribuzioni contrattuali orarie, anche disaggregati per settore economico ATECO. Per calcolare variazione percentuale è possibile utilizzare gli indici ISTAT (FOI, NIC, ecc.).
Esempio pratico:
- Contratto di servizi: €200.000 annui
- Indice ISTAT base (anno gara): 100
- Indice attuale: 112

Variazione % = (indice attuale – indice base) / indice base e dunque Variazione % = (112 – 100) / 100 = 12%
Applicazione franchigia (5%): 12% – 5% = 7% (la parte riconoscibile è dunque il 7%)
Applicazione percentuale (80%): 7% × 80% = 5,6%
Calcolo importo revisione dei prezzi: 200.000 × 5,6% = €11.200
Nuovo corrispettivo annuo: 200.000 + 11.200 = €211.200

2. La valutazione di congruità tecnica ha ad oggetto la verifica dell'adeguatezza tecnica delle dotazioni informatiche oggetto del contratto da stipulare ed è effettuata sulla base degli standard adottati nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

3. La valutazione di congruità tecnica è espressa dal Direttore del Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government, della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, entro venti giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta da parte del RUP.

Art. 11

(*Verifica di conformità della prestazione*)

1. L'attestazione di conformità e il certificato di regolare esecuzione della prestazione contrattuale hanno ad oggetto la corrispondenza delle prestazioni eseguite rispetto a quanto previsto dal contratto.

2. Appurata la conformità delle prestazioni rese per le forniture e i servizi, il certificato di regolare esecuzione viene predisposto e rilasciato dal DEC o, nel caso in cui non sia stato nominato, dal RUP anche avvalendosi di apposite check list elaborate dal Servizio ammnistrativo.

3. L'acquisizione dell'attestazione di conformità o del certificato di regolare esecuzione della prestazione contrattuale sono elementi necessari per procedere alla liquidazione, anche parziale, dei corrispettivi dei contratti di cui è parte il Consiglio.

Art. 12

(*Verifica dell'andamento e monitoraggio dei servizi e delle forniture*)

1. Il DEC o, nel caso in cui non sia stato nominato, il RUP, ha facoltà di istituire un Tavolo tecnico, nell'ottica del monitoraggio del servizio e della fornitura, al fine di garantire i livelli di qualità e risolvere prontamente eventuali criticità.

2. Partecipano alle riunioni del Tavolo tecnico il RUP, il DEC qualora sia stato nominato, l'operatore economico di riferimento e due dipendenti del Consiglio, in assenza di conflitto di interessi, in rappresentanza degli stakeholders, scelti su base volontaria per ogni servizio e per ogni fornitura di riferimento.

Art. 13

(*Verifica mediante questionari di gradimento dei servizi e delle forniture*)

1. È facoltà del DEC o, nel caso in cui non sia stato nominato, del RUP sottoporre periodicamente agli stakeholders un questionario di gradimento sulle forniture di beni e servizi resi al fine della rilevazione di eventuali criticità per il miglioramento dei servizi o della fornitura di beni.

CAPO V

STIPULA DEL CONTRATTO

Art. 14

(*Forma contrattuale*)

1. Il contratto è stipulato dal Direttore responsabile del centro di costo, alternativamente:
 a) mediante scrittura privata;
 b) mediante corrispondenza, con posta elettronica certificata o tramite l'invio delle comunicazioni nella Piattaforma di approvvigionamento digitale.

2. La scelta di cui al comma 1 è motivata in ragione del valore, della complessità e dell'oggetto dell'appalto.

3. Le spese del contratto sono a carico dell'appaltatore al pari dell'imposta di bollo.

TITOLO II

AFFIDAMENTI DIRETTI

Art. 15

(*Affidamenti diretti*)

1. Nel rispetto del principio di rotazione, il preventivo di spesa è richiesto, prioritariamente, ad un Operatore economico di cui all'Elenco degli Operatori economici del Consiglio (di seguito "Elenco"), qualora ivi presente.

2. Nel caso in cui il preventivo trasmesso dall'operatore iscritto interpellato non soddisfi le esigenze tecniche e/o economiche del Consiglio, resta ferma la possibilità di richiedere preventivi agli Operatori economici non iscritti nell'Elenco.

Art. 16

(*Richiesta offerte*)

1. Il Consiglio invita gli operatori a presentare le offerte mediante Piattaforma di approvvigionamento digitale.

2. La scelta dell'Operatore economico a cui assegnare l'affidamento diretto è operata discrezionalmente dal RUP, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui

all'articolo 4, dei criteri qualitativi e quantitativi di volta in volta specificati nella richiesta di preventivo e dei requisiti generali e/o speciali previsti dal Codice.

3. La decisione di affidamento deve essere conforme a quanto precedentemente comunicato e deve rispettare i principi di non discriminazione e di uguaglianza di trattamento.

Art. 17

(*Requisiti generali e speciali*)

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

2. Possono essere richiesti requisiti speciali quali:

 a) idoneità professionale (ad esempio: iscrizione al Registro della Camera di commercio o ordine professionale);
 b) capacità economica e finanziaria pertinente all'oggetto e proporzionata all'importo dell'affidamento (ad esempio: fatturato globale, copertura assicurativa contro i rischi professionali);
 c) capacità tecniche e professionali pertinenti all'oggetto e proporzionate all'importo dell'affidamento (ad esempio: attestazione di esperienze maturate nello specifico settore o in altro settore analogo in un intervallo temporale significativo).

Art. 18

(*Verifica dei requisiti*)

1. Nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. Le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati sono effettuate dal Consiglio ai sensi e per gli effetti del Decreto del Segretario generale del Consiglio che individua annualmente le modalità di selezione del campione dei contratti da sottoporre a verifica.

3. Laddove all'esito delle verifiche il Consiglio riscontri la non veridicità di quanto risultante dalle dichiarazioni, è instaurato un contradditorio con gli operatori economici interessati.
 Qualora, esperito il contraddittorio, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, il Consiglio procede alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia

definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'Operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Consiglio per un periodo di sei mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali prevista dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Nelle procedure di affidamento diretto di importo pari o superiore a 40.000 euro sino ad un importo inferiore a 140.000 euro, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione mediante presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

5. Le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati con il DGUE devono essere effettuate, prima di procedere all'affidamento, mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) della BDNCP.

6. L'organo competente, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

TITOLO III

PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA

Art. 19

(*Procedure negoziate*)

1. Le procedure negoziate sotto soglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di beni di importo pari o superiore a 140.000 euro, ovvero il diverso importo rideterminato dall'articolo 14, comma 3 del d.lgs. 36/2023, e sino alla soglia europea, al netto dell'IVA, secondo le disposizioni di cui all'articolo 50 comma 1 lett. e) del Codice.

2. Le procedure negoziate vengono indette previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati prioritariamente tramite l'Elenco o altrimenti, in caso di indisponibilità o di un numero insufficiente di fornitori iscritti all'Elenco, sulla base di indagini di mercato.

Art. 20

(*Indagine di mercato*)

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli Operatori economici interessati a partecipare alla specifica procedura da invitare alla negoziazione.

2. Tale fase non ingenera negli Operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura negoziata.

Art. 21

(*Avviso relativo all'indagine di mercato*)

1. L'avviso indica:
 a) il valore dell'affidamento;
 b) gli elementi essenziali del contratto;
 c) i requisiti di idoneità professionale;
 d) i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 f) qualora sia previsto un numero massimo di Operatori da invitare, i criteri per operare la scelta degli stessi;
 g) i criteri di selezione degli Operatori economici invitati;
 h) le modalità per prendere eventuale contatto con la stazione appaltante;

2. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato è trasmesso alla BDNCP e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi di gara e contratti".

3. L'avviso è pubblicato per un periodo minimo di quindici giorni naturali e consecutivi, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza e comunque per non meno di cinque giorni naturali e consecutivi.

4. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP (ad esempio: diffusione a mezzo associazioni di categoria, stampa, canali social).

Art. 22

(*Individuazione degli operatori economici da invitare*)

1. Nel rispetto del principio di rotazione, la procedura negoziata è avviata invitando prioritariamente gli Operatori economici di cui all'Elenco, qualora ivi presenti in numero sufficiente.

2. Nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di economicità, qualora il numero degli Operatori da invitare, iscritti all'Elenco per la categoria merceologica d'interesse risulti:
 a) inferiore a cinque, si procede anche all'individuazione degli operatori da invitare mediante indagine di mercato, rivolta ad operatori non iscritti all'Elenco;
 b) superiore a cinque, si procede all'invito a tutti gli iscritti all'Elenco.

È fatta salva la possibilità di reinvitare l'Operatore economico uscente in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa.

Art. 23

(*Invito alla procedura*)

1. Consultato l'Elenco o conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati con apposito verbale, il Consiglio procede con apposita lettera ad invitare gli Operatori individuati a presentare offerta mediante Piattaforma di approvvigionamento digitale.

Art. 24

(*Il contenuto della lettera d'invito*)

1. L'invito deve contenere, in linea di massima:
 a) l'oggetto e la durata della prestazione, le caratteristiche tecniche e prestazionali e l'importo complessivo stimato;
 b) i requisiti generali, di idoneità professionale, economico-finanziari, tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
 c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 f) la misura delle penali;
 g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 i) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
 j) il nominativo del RUP;
 k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

Art. 25

(*Criteri di aggiudicazione*)

1. Le procedure negoziate sotto soglia sono aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del minor prezzo.

2. Sono aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché gli appalti di cui all'articolo 108, comma 2 del Codice.

3. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.

Art. 26

(*Commissione giudicatrice*)

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte e la formulazione della proposta di aggiudicazione competono alla Commissione giudicatrice, a cui può partecipare il RUP, anche in qualità di Presidente
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, ad eccezione della seduta relativa alla valutazione delle offerte tecniche che avviene in seduta riservata.

3. La seduta pubblica avviene alternativamente:
 a) in modalità mista (in presenza della Commissione);
 b) a distanza tramite collegamento telematico, secondo le modalità rese possibili dagli strumenti telematici.

4. Le attività svolte durante le sedute della Commissione vengono verbalizzate.

Art. 27

(*Verifica dei requisiti*)

1. La verifica sul possesso dei requisiti, autocertificati dall'Operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti secondo quanto previsto negli atti di gara.

Art. 28

(*Anomalia dell'offerta*)

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate - per gli appalti di servizi - con il criterio del prezzo più basso è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

2. Negli atti di gara è indicato il metodo per l'individuazione delle offerte anomale tra quelli indicati nell'allegato II.2 del Codice.

TITOLO IV

GARANZIE APPLICABILI ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 29

(*Garanzia provvisoria*)

1. La garanzia provvisoria può essere richiesta nelle procedure negoziate qualora ricorrano particolari esigenze indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura.

2. L'ammontare della garanzia provvisoria non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione bancaria o assicurativa avente termini, condizioni e durata di cui all'art.106 del d.lgs. n.36/2023.

Art. 30

(*Garanzia definitiva*)

1. La garanzia definitiva è pari al cinque per cento dell'importo contrattuale ed ha termini, condizioni e durata di cui all'art.106 del d.lgs. n.36/2023.

2. È facoltà del Consiglio non richiedere la garanzia definitiva previa adeguata motivazione in ragione del miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione, soprattutto quando trattasi di affidamenti diretti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

(*Trattamento dati personali*)

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati personali dei quali il Consiglio è in possesso sono raccolti ed utilizzati nel pieno rispetto dell'Informativa, come da allegato C) al presente Regolamento.

Art. 32

(*Pubblicità*)

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio, nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione "Disposizioni generali".

Art. 33

(*Entrata in vigore e abrogazioni*)

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia (BUR) ed entra in vigore il giorno successivo dalla data di pubblicazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
 a) Il Regolamento del Consiglio regionale per l'acquisizione in economia di beni e servizi adottato con Del. U.P. Consiglio del 18 marzo 2009, n. 109 e ss.mm.ii.;
 b) Il Regolamento per la costituzione e la gestione dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria adottato con Del. U.P. Consiglio del 13 luglio 2017, n. 482 e ss.mm.ii.;
 c) Il Regolamento per l'affidamento di beni e servizi mediante procedura sotto soglia e per la costituzione dell'Elenco fornitori adottato con Del. U.P. Consiglio del 22 ottobre 2024, n. 138 e ss.mm.ii.;
 d) Il Titolo V del Regolamento consiliare di contabilità del Consiglio regionale adottato con Del. U.P. Consiglio del 10 dicembre 2015, n. 299 e ss.mm.ii.

Art. 34

(Norme di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si fa integrale rinvio al Codice, nonché alle successive modifiche o integrazioni di esso, che saranno direttamente applicabili indipendentemente dal loro formale recepimento nel presente Regolamento.